COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 07.09.2005
COM(2005) 412 definitivo

2005/0169 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante misure volte ad agevolare le procedure per la domanda e il rilascio del visto per i membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici e/o paraolimpici invernali di Torino 2006

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Nel 2004 la Grecia è diventata il primo Stato membro dalla creazione dello spazio senza frontiere interne di Schengen nel cui territorio si sono svolti i Giochi olimpici e paraolimpici. Onde permettere alla Grecia di rispettare l'impegno conferitole dal Comitato olimpico internazionale e di promuovere il valore educativo dello sport, l'Unione europea ha adottato misure specifiche per agevolare l'emissione di visti Schengen ai membri della famiglia olimpica. Tali misure erano giustificate dall'eccezionalità dell'evento e dalla necessità di ottemperare agli obblighi assunti dalla Grecia in virtù della Carta olimpica - i membri della famiglia olimpica hanno il "diritto di entrare" nel territorio dello Stato che organizza i Giochi -, senza contravvenire ai principi essenziali e al buon funzionamento dello spazio Schengen.

A tal fine il Consiglio ha adottato, il 15 luglio 2003, il regolamento (CE) n. 1295/2003[1] recante misure volte ad agevolare le procedure per la domanda e il rilascio del visto per i membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici o paraolimpici di Atene 2004.

Pur mantenendo l'obbligo del visto per i membri della famiglia olimpica che vi sono soggetti in virtù del regolamento (CE) n. 539/2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo[2], il regolamento (CE) n. 1295/2003 ha previsto procedure semplificate per presentare una domanda collettiva per i membri della famiglia olimpica attraverso il sistema di accreditamento olimpico, per ridurre l'onere dei documenti giustificativi e per consentire il rilascio dei visti in forma di numero di visto speciale da apporre sul tesserino di accreditamento olimpico. Inoltre, i controlli alle frontiere esterne per i membri della famiglia olimpica sono stati limitati allo stretto necessario, tenendo conto delle disposizioni specifiche in materia di visti. Il regime di deroga è stato applicato esclusivamente per la durata dei Giochi olimpici e paraolimpici di Atene 2004.

L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1295/2003 prevedeva una valutazione del regime di deroga applicato dalla Grecia dopo la chiusura dei Giochi paraolimpici in base ad una relazione presentata dalla Grecia entro i quattro mesi successivi e in base alle informazioni eventualmente trasmesse da altri Stati membri entro lo stesso termine. Grazie alle informazioni pervenute, la Commissione ha stilato una valutazione del funzionamento del regime di deroga e ha informato il Parlamento europeo e il Consiglio del funzionamento effettivo di tale regime. La valutazione mira a garantire l'efficacia dell'intero regime di deroga in vista dell'adozione di disposizioni analoghe per i Giochi olimpici e paraolimpici invernali del 2006, nonché per altri Stati membri le cui città potrebbero in futuro essere scelte per organizzare i Giochi olimpici e paraolimpici. Il Consiglio e la Commissione hanno dichiarato che, nel valutare il regime di deroga previsto da questo regolamento per i membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici e/o paraolimpici di Atene 2004 e soggetti all'obbligo del visto, avrebbero verificato con particolare attenzione se il livello di sicurezza del tesserino di accreditamento rilasciato ai membri della famiglia olimpica dal

---

1 GU L 183 del 22.7.2003, pag. 1.

2 GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 851/2005 (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3).

Comitato organizzatore dei Giochi olimpici 2004, che incorporava il visto rilasciato dalle autorità greche competenti, incideva sul corretto funzionamento del regime stesso.

Le autorità greche hanno presentato nel febbraio 2005 alla Commissione e al Consiglio una relazione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1295/2003[3]. Da tale relazione emerge soddisfazione per la riuscita applicazione del regime di deroga, nonché una conferma che le disposizioni del regolamento hanno prodotto un regime di visti efficace e flessibile, atto a consentire alla Grecia, in quanto Stato Schengen, di ottemperare agli obblighi assunti in virtù della Carta olimpica senza diminuire il livello di sicurezza nello spazio comune senza frontiere interne.

In particolare, secondo le informazioni fornite dalle autorità greche, è stato istituito un consolato olimpico ai sensi della legge greca n. 3207/2003 come servizio speciale del ministero degli Affari esteri, con l'incarico di esaminare e autorizzare i visti per la famiglia olimpica. Il consolato olimpico ha rilasciato 13 077 visti uniformi. Sono state presentate domande per via elettronica al dipartimento di accreditamento del Comitato organizzatore di Atene 2004 in base alle procedure di cui al regolamento e a norma del Manuale relativo al tesserino di accreditamento di Atene 2004. Alla selezione dei membri della famiglia olimpica che hanno partecipato ai Giochi olimpici e ai Giochi paraolimpici di Atene 2004, hanno preso parte rispettivamente 298 e 321 organizzazioni responsabili. I tesserini di accreditamento olimpici hanno rispettato i più elevati standard di sicurezza, a norma delle specifiche tecniche contenute nella decisione ministeriale congiunta n. 1016/114/125–a (relativa alla parte non riservata del tesserino). Gli standard di sicurezza del tesserino olimpico di accreditamento di Atene 2004 sono stati giudicati equivalenti a quelli del modello uniforme di visto: essi incorporano elementi di sicurezza sia fisici che ottici, visibili e non visibili, a protezione della fotografia e degli spazi riservati ai dati personali, che rendono la falsificazione estremamente difficoltosa. Sebbene il periodo di deroga (Giochi olimpici e paraolimpici) sia stato complessivamente di 108 giorni e alcuni membri della famiglia olimpica siano stati accreditati per entrambi, non si è verificata alcuna violazione della norma di base relativa alla durata massima di 90 giorni. La rete di punti di contatto presso le ambasciate degli Stati Schengen ad Atene, la rete di comunicazione e i collegamenti nelle capitali degli Stati Schengen, un *call-centre* in funzione 24 ore su 24, un sito web speciale con codice d'accesso securizzato e numero gratuito sono solo alcune delle principali iniziative intraprese dalle autorità greche per garantire l'efficace comunicazione con i partner Schengen per la durata del periodo di deroga.

Tutte le osservazioni trasmesse dagli Stati membri entro la fine di aprile 2005 hanno attestato il buon funzionamento del regime di deroga durante i Giochi olimpici e paraolimpici di Atene 2004 e l'efficacia dell'intero regime introdotto dal regolamento (CE) n. 1295/2003.

Vista la positiva esperienza, la relazione della Commissione sul funzionamento del regime di deroga di cui al regolamento (CE) n. 1295/2003, recante misure volte ad agevolare le procedure per la domanda e il rilascio del visto per i membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici o paraolimpici di Atene 2004, raccomanda all'Unione europea l'adozione di un regime pressoché identico per consentire all'Italia – paese che ospiterà i Giochi invernali di Torino 2006 – di ottemperare agli obblighi assunti in virtù della Carta olimpica.

---

[3] VISA 26, COMIX 71, (58621/2/05) REV 2.

L'introduzione di un regime di deroga analogo per i Giochi olimpici e paraolimpici invernali di Torino 2006 è giustificata, sebbene il numero dei partecipanti agli stessi sia presumibilmente inferiore rispetto ai Giochi olimpici e paraolimpici di Atene 2004. Si prevedono infatti 3 000 visti per i partecipanti alle Olimpiadi e Paraolimpiadi di Torino del 2006.

La presente proposta si ispira quindi ai medesimi principi del regolamento (CE) n. 1295/2003: mantiene l'obbligo del visto per i membri della famiglia olimpica che, in ragione della loro nazionalità, vi sono soggetti ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2001; il regime proposto mira soltanto a semplificare le procedure relative alla presentazione della domanda, al rilascio e alla forma del visto; la deroga sarà applicata per la durata dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali del 2006. Per quanto riguarda i Giochi olimpici invernali del 2006, la durata si estende dal 10 gennaio al 26 marzo 2006, ovvero un mese prima dell'apertura ufficiale (10 febbraio) e un mese dopo la chiusura ufficiale dei Giochi (26 febbraio), mentre per i Giochi paraolimpici invernali, la durata si estende dal 10 febbraio al 19 aprile 2006, ovvero un mese prima dell'apertura ufficiale (10 marzo) e un mese dopo la chiusura ufficiale dei Giochi (19 marzo).

Dato il positivo funzionamento del regolamento (CE) n. 1295/2003, la proposta ne riprende esattamente le disposizioni, limitandosi ad adattarle ai Giochi olimpici e paraolimpici invernali del 2006:

– in deroga alle norme dell'*acquis* di Schengen, i richiedenti del visto non sono tenuti a presentarsi personalmente ai servizi consolari né per presentare la domanda, né per ricevere il visto, e la domanda non deve essere presentata sull'apposito modulo Schengen standardizzato. Sono state rese inoltre meno onerose le richieste di documenti da presentare a sostegno della domanda di visto. Infine, il visto non sarà rilasciato in forma di adesivo ma sarà formalizzato attraverso un numero specifico inserito nel tesserino di accreditamento ai Giochi olimpici e paraolimpici invernali del 2006. Il sistema proposto non pregiudica tuttavia in alcun modo le norme dell'*acquis* di Schengen in materia di procedure e verifiche, richieste per ragioni di ordine pubblico e di pubblica sicurezza;

– le organizzazioni responsabili della selezione dei membri della famiglia olimpica comunicano al Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali del 2006, contestualmente alla domanda di accreditamento, l'elenco dei partecipanti alle Olimpiadi e/o Paraolimpiadi invernali del 2006;

– i dati essenziali delle persone interessate (nome, cognome, sesso, data, luogo e paese di nascita, numero e tipo di passaporto e relativa data di scadenza) sono indicati sul modulo per la domanda del tesserino di accreditamento. Per ciascun membro della famiglia olimpica soggetto all'obbligo del visto, il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali del 2006 invierà copia del modulo ai servizi competenti per il rilascio dei visti in Italia;

– dopo aver esaminato ogni singola domanda di visto conformemente all'*acquis* comunitario, i servizi competenti comunicano al Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali del 2006 i numeri dei visti rilasciati. I visti concessi sono di tipo uniforme, con ingressi multipli e durata non superiore a tre mesi a decorrere dalla data del primo ingresso. Ove non ricorrano le condizioni per il rilascio di un visto uniforme, le autorità italiane hanno facoltà di rilasciare ai membri

della famiglia olimpica visti a validità territoriale limitata. Nei casi in cui si prevede che la durata del soggiorno dei membri della famiglia olimpica superi il periodo massimo di tre mesi, le autorità italiane possono rilasciare permessi di soggiorno temporanei specifici conformemente alla normativa nazionale;

– il visto si concretizza con l'applicazione, sul tesserino di accreditamento, del numero del visto concesso al membro della famiglia olimpica e del numero del suo passaporto;

– per tutto il periodo di vigenza della deroga, le autorità italiane sono tenute ad informare gli altri Stati Schengen di qualunque fatto o evento che possa ripercuotersi sulla sicurezza dello spazio Schengen e a trasmettere ogni informazione utile agli stessi;

– la procedura di deroga descritta non impedisce ad un membro della famiglia olimpica di presentare una domanda individuale di visto in accordo con l'*acquis* di Schengen;

– la presente proposta non si applica ai membri della famiglia olimpica cittadini di paesi terzi soggetti a obbligo di visto e titolari di permesso di soggiorno o autorizzazione di soggiorno provvisorio, rilasciati da uno Stato membro che applica l'*acquis* di Schengen. I titolari di questi documenti devono indicarne il possesso al momento di compilare la domanda per il tesserino di accreditamento;

– la proposta prevede che il regime di deroga formi oggetto di una valutazione una volta conclusi i Giochi olimpici e paraolimpici. La Commissione riferirà allora al Consiglio e al Parlamento sulla base di una relazione stilata dalle autorità italiane e delle informazioni eventualmente trasmesse dagli Stati membri interessati;

– in assenza di disposizioni derogatorie specifiche contenute nella presente proposta, si applicano le pertinenti disposizioni dell'*acquis* comunitario in materia di visti o di controlli alle frontiere esterne degli Stati membri.

2. PROPORZIONALITÀ

L'articolo 5 del trattato CE recita: "L'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato". La forma dell'azione comunitaria deve essere quanto più semplice per raggiungere l'obiettivo della proposta e attuarla nel modo più efficace.

La presente proposta deroga, limitatamente alla durata dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali del 2006, all'*acquis* di Schengen in materia di procedure per la domanda e il rilascio del visto per i membri della famiglia olimpica. L'obiettivo è agevolare sia l'accesso di queste persone al territorio italiano dove si svolgeranno i Giochi, sia il loro transito attraverso uno o più Stati membri, il tutto nel rispetto delle esigenze di sicurezza di uno spazio in cui i controlli alle frontiere interne sono stati soppressi.

Solo l'azione comunitaria, per la sua natura intrinseca, permette di raggiungere questo obiettivo. Nessuno Stato membro avrebbe infatti il diritto di adottare misure esclusivamente nazionali volte a produrre un tale effetto e che derogano dall'*acquis* di Schengen.

3. CONSEGUENZE IN RELAZIONE AI DIVERSI PROTOCOLLI ALLEGATI AI TRATTATI

La base giuridica della proposta ha per oggetto deroghe temporanee alle norme comunitarie in materia di visti nel quadro del titolo IV del trattato CE, il che implica la struttura a "geometria variabile" stabilita dai protocolli sulla posizione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca. Poiché la proposta di regolamento intende sviluppare l'*acquis* di Schengen, occorrerà tenere conto delle conseguenze implicite nei vari protocolli:

Regno Unito e Irlanda

Conformemente agli articoli 4 e 5 del protocollo sull'integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione europea: "L'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, i quali non sono vincolati dall'*acquis* di Schengen, possono, in qualsiasi momento, chiedere di partecipare, in tutto o in parte, alle disposizioni di detto *acquis*".

Il regolamento proposto intende sviluppare l'*acquis* di Schengen, cui il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen, e della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen. Il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano quindi all'adozione del presente regolamento, che non vincola i due paesi né ad essi si applica.

Danimarca

In virtù del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato CE, la Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma del titolo IV del trattato CE, salvo quando si tratti di "misure che determinano quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri" o di "misure relative all'instaurazione di un modello uniforme per i visti" (ex articolo 100 C).

Tuttavia, quando queste proposte, al pari della presente, intendono sviluppare l'*acquis* di Schengen, a norma dell'articolo 5 del protocollo "la Danimarca decide, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio su una proposta o iniziativa di sviluppare l'*acquis* di Schengen in forza delle disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, se intende recepire tale decisione nel proprio diritto interno".

Norvegia e Islanda

In applicazione dell'articolo 6, primo comma, del protocollo sull'integrazione dell'*acquis* di Schengen, il 18 maggio 1999 il Consiglio ha concluso un accordo con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen[4].

Secondo l'articolo 1 di tale accordo, l'Islanda e la Norvegia sono associate alle attività della Comunità europea e dell'Unione europea nei settori contemplati dalle disposizioni cui

[4] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 35.

rimandano gli allegati A (disposizioni dell'*acquis* di Schengen) e B (disposizioni degli atti della Comunità europea che hanno sostituito disposizioni corrispondenti della convenzione di Schengen o disposizioni adottate in virtù di essa) dell'accordo, e al loro ulteriore sviluppo.

Conformemente all'articolo 2, l'Islanda e la Norvegia attuano e applicano gli atti e i provvedimenti adottati dall'Unione europea per modificare o sviluppare l'*acquis* di Schengen di cui agli allegati A e B.

La presente proposta intende sviluppare l'*acquis* di Schengen come definito all'allegato A dell'accordo.

La questione andrà pertanto affrontata nell'ambito del "Comitato misto", come dispone l'articolo 4 dell'accordo, affinché l'Islanda e la Norvegia abbiano modo di "illustrare i problemi da essi riscontrati riguardo a [questo] atto" e di "pronunciarsi su qualsiasi questione inerente allo sviluppo delle disposizioni che li riguardano o alla relativa attuazione".

Svizzera

Per quanto concerne la Svizzera, il regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, che rientra nell'ambito contemplato all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione n. 2004/860/CE del Consiglio, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni, dell'accordo.

L'accordo con la Svizzera, firmato il 26 ottobre 2004, prevede l'applicazione provvisoria di alcune disposizioni, in particolare la partecipazione della Svizzera al Comitato misto incaricato dello sviluppo dell'*acquis* di Schengen.

4. CONSEGUENZE IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA DI APPLICAZIONE IN DUE TEMPI DI ATTI INTESI A SVILUPPARE L'*ACQUIS* DI SCHENGEN

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione dei dieci nuovi Stati membri, le disposizioni dell'*acquis* di Schengen e gli atti intesi a svilupparlo o altrimenti a esso correlati, di cui all'allegato menzionato nel testo dell'articolo, sono vincolanti e devono essere applicati dai nuovi Stati membri sin dalla loro adesione. Sempre secondo il richiamato articolo, le disposizioni e gli atti non elencati in quell'allegato sono vincolanti per i nuovi Stati membri sin dalla loro adesione, ma dovranno essere applicati soltanto dopo una decisione speciale in tal senso, che il Consiglio adotterà in conformità del medesimo articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione.

Le disposizioni Schengen sul visto uniforme non sono indicate nell'allegato e quindi, pur essendo vincolanti sin dall'adesione, dovranno essere applicate nei nuovi Stati membri soltanto dopo la suddetta decisione del Consiglio[5].

---

[5] Eccettuati gli allegati 1-3, 7, 8 e 15 dell'Istruzione consolare comune così come figurano nella decisione del Comitato esecutivo della convenzione di Schengen dell'aprile 1999 (SCH/Com-ex (99) 13), che sono vincolanti e applicabili negli Stati membri sin dalla loro adesione.

Anche le disposizioni di Schengen sulle frontiere esterne sono riprese in quell'allegato e pertanto sono vincolanti e applicabili nei nuovi Stati membri sin dalla loro adesione[6]. Solo l'articolo 9 della presente proposta si applica ai nuovi Stati membri.

5. COMMENTO AGLI ARTICOLI

Articolo 1

L'articolo 1 definisce l'oggetto del regolamento, ossia l'ambito della deroga in materia di politica dei visti, applicabile ai membri della famiglia olimpica per la durata dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali del 2006: tale deroga è limitata alle disposizioni dell'*acquis* relative alla presentazione della domanda, al rilascio e alla forma del visto.

Articolo 2

L'articolo 2 definisce i vari termini utilizzati:

Il paragrafo 1 riguarda le "organizzazioni responsabili" incaricate di proporre i potenziali partecipanti ai Giochi olimpici e/o paraolimpici invernali del 2006. Spetta a loro provvedere ad introdurre la domanda per il tesserino di accreditamento per conto delle persone che partecipano ai Giochi, ricevere tali tesserini e decidere ogni eventuale modifica circa la scelta dei partecipanti ai Giochi.

La definizione, di cui al paragrafo 2, di persona che possiede i requisiti potenziali per essere membro della famiglia olimpica è indicativa, in quanto riporta le categorie di persone di norma invitate a partecipare alle Olimpiadi e/o alle Paraolimpiadi.

Il paragrafo 3 prevede il rilascio di due tesserini di accreditamento, uno per le Olimpiadi e l'altro per le Paraolimpiadi. Le caratteristiche tecniche di questi documenti d'identità per ciascun membro della famiglia olimpica sono definite dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali del 2006 secondo norme di sicurezza internazionale.

Si è ritenuto necessario definire, al paragrafo 4, la durata della deroga proposta in osservanza al quadro stabilito dall'*acquis* comunitario in materia di visti (soggiorno la cui durata totale non ecceda i tre mesi per semestre), tenuto conto della durata indicativa dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali del 2006 ripresa nella Carta olimpica.

L'articolo contempla altresì la definizione di Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e quella di servizi competenti per il rilascio dei visti (paragrafi 5 e 6).

Articolo 3

Le condizioni affinché i membri della famiglia olimpica possano avvalersi del regime di deroga proposto si informano alle condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, opportunamente adattate per tener conto delle specificità della partecipazione alle Olimpiadi e/o alle Paraolimpiadi (non è

---

[6] Eccettuato l'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), della convenzione di Schengen riguardante la consultazione del sistema d'informazione Schengen.

richiesto di giustificare le condizioni del soggiorno previsto né di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti).

Articolo 4

L'articolo stabilisce che le organizzazioni responsabili presentino, contestualmente alla domanda per il tesserino di accreditamento presso il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali del 2006, una domanda collettiva di visto per i membri della famiglia olimpica che devono essere in possesso del visto in conformità del regolamento (CE) n. 539/2001.

È sufficiente una sola domanda di visto per persona per tutta la durata dei Giochi olimpici e paraolimpici.

Spetta al Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali del 2006 trasmettere alle autorità competenti per l'esame della domanda di visto la domanda collettiva corredata di copia dei documenti per l'accreditamento.

Articolo 5

L'articolo definisce la procedura per il rilascio. Il visto viene rilasciato in seguito a un esame diretto ad accertare che sussistano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Il visto concesso è di tipo uniforme per soggiorni di breve durata, con ingressi multipli, fino a un massimo di tre mesi. Durante la vigenza della deroga, il visto permette di soggiornare in Italia e negli Stati Schengen ma anche di transitare per altri Stati Schengen, sia per recarsi in Italia per le Olimpiadi e/o le Paraolimpiadi invernali del 2006, sia partendo dall'Italia dopo aver partecipato ai Giochi.

Le autorità italiane possono rilasciare un visto a validità territoriale limitata per i membri della famiglia olimpica che non soddisfino le condizioni di cui all'articolo 3, lettere c) e d), siano cioè segnalati ai fini della non ammissione o siano considerati pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri.

Tale possibilità di rilasciare un visto a validità territoriale limitata costituisce una fattispecie applicativa dell'articolo 5, paragrafo 2, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen che in linea generale acconsente, se necessario, al rilascio di un siffatto visto ai cittadini di paesi terzi che non soddisfino le condizioni di ingresso "per motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero in virtù di obblighi internazionali".

Articolo 6

Le autorità competenti comunicano al Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali del 2006 i numeri dei visti concessi e questo si incarica di apporre sui tesserini di accreditamento il numero del visto e il numero del passaporto del titolare.

Articolo 7

Considerato il carattere eccezionale dell'evento e la sua finalità, il visto è gratuito per i membri della famiglia olimpica.

Articolo 8

Obiettivo dell'articolo è descrivere la procedura applicabile per modificare in extremis le selezioni operate dalle organizzazioni responsabili. Trattandosi di un fenomeno alquanto frequente, ma pur sempre limitato, si propone che i visti rilasciati alle persone non facenti più parte della famiglia olimpica siano revocati.

I visti rilasciati dovrebbero essere revocati anche in caso di smarrimento o sostituzione del passaporto di uno dei partecipanti. Le autorità italiane riferiscono di tali revoche alle autorità degli altri Stati membri competenti per il controllo alle frontiere.

Nulla osta a che l'interessato cui sia stato revocato il visto introduca un'istanza di visto secondo la procedura ordinaria per il rilascio dei visti.

Articolo 9

L'articolo precisa l'entità del controllo da effettuarsi sui membri della famiglia olimpica all'atto dell'attraversamento delle frontiere degli Stati membri. Il controllo si limiterà alle condizioni di cui all'articolo 3 del regolamento, il che è di per sé un'agevolazione rispetto al regime normale di controllo alle frontiere esterne.

L'indicazione sistematica del modo in cui il timbro all'ingresso e all'uscita deve essere apposto sulla stessa pagina del passaporto dei partecipanti consentirebbe l'individuazione della durata del soggiorno nello spazio comune.

Tutti i membri della famiglia olimpica che partecipano ai Giochi olimpici e paraolimpici invernali del 2006 sono destinatari delle condizioni agevolate relative ai controlli alle frontiere esterne, siano essi o meno soggetti all'obbligo del visto.

Articolo 10

Il regime di deroga sarà oggetto di valutazione dopo la chiusura dei Giochi paraolimpici invernali del 2006. Sulla base della relazione che l'Italia presenterà entro quattro mesi da quella data e delle informazioni eventualmente trasmesse da altri Stati membri entro questo stesso termine, la Commissione riferirà al Parlamento europeo e al Consiglio circa il funzionamento del regime di deroga per i membri della famiglia olimpica.

Articolo 11

Disposizione finale standard sull'applicazione del regolamento da parte degli Stati membri che attuano integralmente l'*acquis* di Schengen.

2005/0169 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante misure volte ad agevolare le procedure per la domanda e il rilascio del visto per i membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici e/o paraolimpici invernali di Torino 2006

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a) e lettera b), punto ii),

vista la proposta della Commissione[7],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251[8],

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1295/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, recante misure volte ad agevolare le procedure per la domanda e il rilascio del visto per i membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici o paraolimpici di Atene 2004[9] ha istituito un sistema temporaneo specifico che esulava dalle normali procedure di rilascio dei visti per i membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici di Atene 2004. La finalità di detto regolamento consisteva nel consentire alla Grecia di ospitare i primi Giochi olimpici e paraolimpici organizzati da uno Stato membro dello spazio senza frontiere interne di Schengen e di ottemperare ai propri obblighi assunti in virtù della Carta olimpica.

(2) Il regolamento (CE) n. 1295/2003 contemplava disposizioni specifiche per agevolare sia le procedure di presentazione della domanda di visto uniforme e la forma stessa del visto per i membri della famiglia olimpica, sia i controlli alle frontiere esterne per questa categoria di persone. Esso prevedeva inoltre una clausola di valutazione e la trasmissione di una relazione da parte della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio.

(3) Nella sua valutazione la Commissione giudicava riuscita l'attuazione del regolamento (CE) n. 1295/2003, così come riteneva il regime di deroga efficace, flessibile e adeguato per disciplinare l'ingresso e il soggiorno di breve durata dei membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi, nell'ambito dello spazio Schengen senza frontiere interne.

---

7 GU C […] del […], pag.[…].
8 GU C […] del […], pag.[…].
9 GU L 183 del 22.7.2003, pag. 1.

(4) L'Unione europea dovrebbe pertanto adottare un regime di deroga analogo per i Giochi olimpici e paraolimpici invernali del 2006, onde consentire all'Italia di ottemperare agli obblighi assunti in virtù della Carta olimpica in quanto paese organizzatore, garantendo al contempo un elevato grado di sicurezza nello spazio Schengen senza frontiere interne.

(5) Sebbene sussista l'obbligo del visto per i membri della famiglia olimpica che sono cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo[10], dovrebbe essere istituita una deroga temporanea per la durata dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali del 2006.

(6) È opportuno limitare il campo di applicazione di questa deroga alle disposizioni dell'*acquis* relative alla presentazione della domanda, al rilascio e alla forma del visto. Occorrerà inoltre adeguare le modalità di controllo alle frontiere esterne, per quanto necessario per tener conto degli adattamenti apportati al regime dei visti.

(7) L'ottenimento del visto per i membri della famiglia olimpica che partecipano alle Olimpiadi e alle Paraolimpiadi invernali del 2006 è cura delle organizzazioni responsabili, che presentano le domande di visto presso il Comitato organizzatore dei Giochi, contestualmente alla domanda di accreditamento. Nel modulo per la domanda di accreditamento figurano i dati essenziali delle persone interessate (nome, cognome, sesso, data, luogo e paese di nascita, numero e tipo di passaporto e relativa data di scadenza), nonché l'indicazione del possesso di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato Schengen, del tipo di permesso e della relativa data di scadenza. Queste domande sono trasmesse ai servizi italiani competenti per il rilascio dei visti.

(8) Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali del 2006 rilascia tesserini di accreditamento ai membri della famiglia olimpica conformemente alle norme specifiche stabilite dal diritto italiano. Il tesserino di accreditamento è un documento altamente securizzato che dà accesso ai luoghi specifici in cui si svolgono le gare e altre manifestazioni previste per la durata dei Giochi olimpici e paraolimpici, in previsione del fatto che i Giochi potrebbero essere bersaglio di attacchi terroristici. Il visto rilasciato viene apposto attraverso un numero sul tesserino di accreditamento.

(9) Il disposto del presente regolamento non pregiudica la facoltà dei membri della famiglia olimpica di presentare una domanda individuale di visto in accordo con l'*acquis* comunitario.

(10) In assenza di disposizioni specifiche contenute nel presente regolamento, si applicano le pertinenti disposizioni dell'*acquis* comunitario in materia di visti o di controllo alle frontiere esterne dell'Unione. Le disposizioni del presente regolamento in materia di rilascio dei visti non si applicano ai membri della famiglia olimpica che sono cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto ma che sono titolari di permesso di soggiorno o autorizzazione di soggiorno provvisorio, rilasciati da uno Stato membro

---

[10] GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 851/2005 (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3).

che applica integralmente le disposizioni dell'*acquis* di Schengen. Per quanto riguarda i soggiorni all'interno dello spazio comune di durata presumibilmente superiore a 90 giorni, è possibile rilasciare al membro della famiglia olimpica, conformemente al diritto italiano, un permesso di soggiorno temporaneo.

(11) È opportuno che il presente regolamento disponga una valutazione dell'applicazione del regime di deroga da effettuarsi dopo la chiusura delle Paraolimpiadi invernali del 2006.

(12) In virtù del principio della proporzionalità, è opportuno e appropriato disporre la presente deroga temporanea a talune norme comunitarie per conseguire l'obiettivo fondamentale, che è quello di agevolare il rilascio del visto ai membri della famiglia olimpica. Il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo ricercato, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, del trattato CE. Con riguardo alla Repubblica d'Islanda e al Regno di Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'*acquis* di Schengen relativamente al settore di cui all'articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen[11].

(13) Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento che non è pertanto vincolante né applicabile in questo paese. Poiché però il presente regolamento intende sviluppare l'*acquis* di Schengen in forza delle disposizioni del titolo IV della terza parte del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, in accordo con l'articolo 5 del citato protocollo, deciderà, entro sei mesi dacché il Consiglio avrà adottato il presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(14) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'*acquis* di Schengen cui il Regno Unito non partecipa conformemente agli articoli 4 e 5 del protocollo sull'integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea; il Regno Unito non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento che non è vincolante né applicabile in questo paese.

(15) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'*acquis* di Schengen cui l'Irlanda non partecipa conformemente agli articoli 4 e 5 del protocollo sull'integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea; l'Irlanda non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento che non è vincolante né applicabile in questo paese.

(16) Per quanto concerne la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione

---

[11] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, che rientra nell'ambito contemplato all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione n. 2004/860/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni, dell'accordo[12].

(17) Il presente regolamento, fatto salvo l'articolo 9, costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce disposizioni specifiche recanti deroga temporanea a talune norme dell'*acquis* di Schengen in materia di procedure per la domanda e il rilascio del visto nonché per il modello uniforme di visto per i membri della famiglia olimpica per la durata dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali del 2006. Salvo dette disposizioni specifiche, si applicano le pertinenti disposizioni dell'*acquis* di Schengen in materia di procedure per la domanda e il rilascio di visto uniforme.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. "organizzazioni responsabili" per quanto riguarda le misure volte ad agevolare le procedure per la domanda e il rilascio del visto per i membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici e/o paraolimpici invernali del 2006, le organizzazioni ufficiali, ai sensi della Carta olimpica, aventi il diritto di presentare, al Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali del 2006, degli elenchi di membri della famiglia olimpica per il rilascio dei tesserini di accreditamento ai Giochi;

2. "membro della famiglia olimpica", qualunque persona che sia membro del Comitato olimpico internazionale, del Comitato paraolimpico internazionale, delle Federazioni

[12] GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.

internazionali, dei Comitati olimpici e paraolimpici nazionali, dei Comitati organizzatori dei Giochi olimpici e delle associazioni nazionali come gli atleti, i giudici/arbitri, gli allenatori e altri tecnici sportivi, il personale medico assegnato alle squadre o ai singoli atleti, i giornalisti accreditati dei media, i quadri superiori, i donatori, gli sponsor o altri invitati ufficiali, che accetti il dettato della Carta olimpica, agisca sotto il controllo e l'autorità suprema del Comitato olimpico internazionale, figuri negli elenchi delle organizzazioni responsabili e sia autorizzata dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paraolimpici del 2006 a partecipare alle Olimpiadi e/o alle Paraolimpiadi del 2006;

3. "tesserini di accreditamento olimpico", rilasciati dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali del 2006 a norma dell'articolo… della legge italiana…/…, uno dei due documenti di sicurezza, uno per i Giochi olimpici e l'altro per i Giochi paraolimpici, che recano la foto del titolare, stabiliscono l'identità del membro della famiglia olimpica e consentono l'accesso ai luoghi in cui si svolgeranno le competizioni e le altre manifestazioni previste per la durata dei Giochi;

4. "durata dei Giochi olimpici e paraolimpici", il periodo che va dal 10 gennaio al 26 marzo 2006 per i Giochi olimpici invernali del 2006, e dal 10 febbraio al 19 aprile 2006 per i Giochi paraolimpici invernali del 2006;

5. "Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali del 2006", il Comitato costituito il 27 dicembre 1999 a norma dell'articolo 12 del Codice civile italiano (RD 16/3/1942 n. 262) per organizzare i Giochi olimpici e paraolimpici invernali di Torino del 2006, che decide l'accreditamento dei membri della famiglia olimpica partecipanti a tali Giochi;

6. "servizi competenti per il rilascio dei visti", i servizi preposti dall'Italia all'esame delle domande e al rilascio dei visti per i membri della famiglia olimpica.

Capo II

IL RILASCIO DEL VISTO

Articolo 3

Condizioni

Può essere concesso un visto, ai sensi del presente regolamento, solo se la persona interessata soddisfa le seguenti condizioni:

a) sia designata da un'organizzazione responsabile e accreditata dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali del 2006 a partecipare alle Olimpiadi e/o Paraolimpiadi del 2006;

b) sia in possesso di un documento di viaggio valido che consenta di attraversare le frontiere esterne, di cui all'articolo 5 della convenzione di applicazione dell'accordo

di Schengen, del 14 giugno 1985, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni (in seguito denominata la "convenzione di Schengen")[13];

c) non sia segnalata ai fini della non ammissione;

d) non sia considerata pericolosa per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri.

Articolo 4

Presentazione della domanda

1. Nello stabilire l'elenco delle persone selezionate per partecipare ai Giochi olimpici e paraolimpici invernali del 2006, l'organizzazione responsabile può presentare, contestualmente alla domanda per il tesserino di accreditamento olimpico per le persone selezionate, una domanda di visto per i membri della famiglia olimpica soggetti a obbligo di visto in conformità del regolamento (CE) n. 539/2001, fatti salvi i casi in cui tali persone siano titolari di permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato Schengen.

2. La domanda collettiva di visto per le persone interessate è trasmessa, insieme con le domande per il tesserino di accreditamento olimpico, al Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali del 2006 secondo la procedura da questo stabilita.

3. È presentata una sola domanda di visto per partecipante ai Giochi olimpici e paraolimpici invernali del 2006.

4. Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali del 2006 trasmette il più rapidamente possibile ai servizi competenti per il rilascio dei visti la domanda collettiva di visto insieme alle copie delle domande per il rilascio del tesserino di accreditamento olimpico sulle quali figurano i dati essenziali delle persone interessate (nome, cognome, sesso, cittadinanza, data, luogo e paese di nascita, numero e tipo di passaporto e relativa data di scadenza).

Articolo 5

Esame della domanda collettiva e tipologia del visto

1. I servizi competenti rilasciano il visto in seguito a un esame diretto ad accertare se sussistono le condizioni di cui all'articolo 3.

---

[13] GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da ultimo dalla decisione del Consiglio 2005/211/GAI (GU L 68 del 15.3.2005, pag. 44).

2. È rilasciato un visto di tipo uniforme per soggiorni di breve durata, con ingressi multipli, fino a novanta (90) giorni per la durata dei Giochi olimpici e/o paraolimpici invernali del 2006.

3. Ove il membro della famiglia olimpica interessato non soddisfi le condizioni di cui all'articolo 3, lettere c) e d), i servizi competenti per il rilascio dei visti possono concedere un visto a validità territoriale limitata, a norma dell'articolo 16 della convenzione di Schengen.

Articolo 6

Forma del visto

1. Il visto consta di due numeri apposti sul tesserino di accreditamento olimpico. Il primo è il numero del visto che, in caso di visto uniforme, si compone di sette (7) caratteri, sei (6) dei quali cifre, preceduti dalla lettera "C". In caso di visto a validità territoriale limitata, il numero si compone di otto (8) caratteri, sei (6) dei quali cifre, preceduti dalle lettere "IT". Il secondo numero è il numero del passaporto dell'interessato.

2. I servizi competenti per il rilascio dei visti comunicano al Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali del 2006 i numeri dei visti per il rilascio dei tesserini di accreditamento.

Articolo 7

Concessione gratuita del visto

I servizi competenti per il rilascio dei visti non riscuotono alcun diritto per il trattamento della domanda e il rilascio del visto.

Capo III

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 8

Revoca del visto

Se l'elenco delle persone designate per partecipare ai Giochi olimpici e/o paraolimpici invernali del 2006 è modificato prima dell'inizio dei Giochi, le organizzazioni responsabili informano, senza indugio, il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali del 2006 affinché sia revocato il tesserino di accreditamento delle persone radiate. Il

Comitato organizzatore ne informa i servizi competenti per il rilascio dei visti notificando i numeri dei visti interessati.

I servizi competenti per il rilascio dei visti revocano il visto delle persone radiate, ne informano immediatamente le autorità di controllo alle frontiere e queste trasmettono senza indugio l'informazione alle autorità competenti degli altri Stati membri.

Articolo 9

Controllo alle frontiere esterne

1. All'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, i controlli di ingresso sui membri della famiglia olimpica cui sia stato rilasciato un visto a norma del presente regolamento si limitano a verificare la conformità con le condizioni di cui all'articolo 3.

2. Per tutta la durata dei Giochi olimpici e/o paraolimpici invernali:

   a) i timbri d'ingresso e di uscita sono apposti sulla prima pagina libera del passaporto dei membri della famiglia olimpica per i quali sono richiesti tali timbri, ai sensi del regolamento (CE) n. 2133/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che stabilisce l'obbligo, per le autorità competenti degli Stati membri, di procedere all'apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e che modifica a tal fine le disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e del manuale comune. Al primo ingresso il numero del visto è indicato sulla stessa pagina;

   b) quando un membro della famiglia olimpica sia stato debitamente accreditato, si considerano soddisfatte le condizioni per l'ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della convenzione di Schengen.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano ai membri della famiglia olimpica che sono cittadini di paesi terzi, indipendentemente dal fatto che siano soggetti all'obbligo del visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001.

Articolo 10

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio

Entro quattro mesi dalla chiusura dei Giochi paraolimpici invernali del 2006, l'Italia riferisce alla Commissione sui vari aspetti dell'attuazione del presente regolamento.

In base a tale relazione e alle informazioni eventualmente trasmesse da altri Stati membri entro lo stesso termine, la Commissione valuta il funzionamento del regime di deroga alle procedure per il rilascio dei visti per i membri della famiglia olimpica istituito dal presente regolamento e informa il Parlamento europeo e il Consiglio di tale valutazione.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il Presidente	*Il Presidente*